

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 00143 ROMA

Posta elettronica (PEI): [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata (PEC): [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

All.: //;

Ann.: //.

**OGGETTO:** Quesiti pervenuti in materia di redazione della documentazione caratteristica, nei casi di fruizione di “terapie salvavita”.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>

diramazione interna:

10^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>
11^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>
12^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>
13^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>

^^^ ^^^ ^^^

Seg. circ. n. M\_D GMIL V SS 0288758 in data 10 giugno 2010.

^^^ ^^^ ^^^

1. Sono pervenuti alcuni quesiti, concernenti la redazione della documentazione caratteristica nei casi di fruizione di “terapie salvavita”.
2. Come è noto, il particolare istituto è stato disciplinato, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: “*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170*” (in particolare gli articoli 17 e 40).
3. Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento, a cui si rinvia ed al fine di operare un'analisi sistematica ed organica della problematica in oggetto, si reputa opportuno rappresentare preliminarmente come, l'esame della specifica questione, debba necessariamente prendere avvio dalle disposizioni di carattere generale, vigenti in materia di documentazione caratteristica (*Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate - I.D.C., e discendenti circolari di questa Direzione Generale*). In particolare, non si può prescindere dal considerare, che:
  - la “ratio legis” sottesa all'istituto in questione – c.d. “terapie salvavita”, è rinvenibile in esigenze di

- protezione/tutela del lavoratore, avuto riguardo ai profili di stato giuridico e di trattamento economico (*retributivo, contributivo e previdenziale*);
- le disposizioni tecnico - normative, allo stato vigenti per il settore della documentazione caratteristica, devono essere applicate e prima ancora interpretate, in senso “teleologico”, non potendo contrastare con le su esposte esigenze di garanzia individuale, pena la possibile emersione di situazioni di conflitto con valori e principi cardine del nostro ordinamento, anche di rilievo costituzionale;
  - lo scopo che si intende perseguire a mezzo della redazione del documento valutativo (*ossia quello registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori, sul servizio effettivamente prestato e sul rendimento fornito dai militari*), appare pienamente coerente con gli obiettivi di protezione, propri della disciplina in materia di “terapie salvavita”;
  - i motivi determinanti la formazione del documento caratteristico sono tassativi e nominati (*Cap. I, par. 7 delle I.D.C., e discendente circolare di questa Direzione Generale, a cui si fa seguito*), tra i quali rientra l’ipotesi di fine servizio del giudicando (comprensivo di “... qualsiasi assenza per un periodo di tempo pari o superiore a 60 giorni continuativi, determinata da infermità, malattia, riposo medico, ricovero, convalescenza, aspettativa. In tali circostanze il documento caratteristico sarà chiuso all’ultimo giorno di servizio prestato.”).
4. In considerazione di quanto premesso, appare doveroso soffermarsi su due aspetti dirimenti e di indubbia rilevanza, ai fini di una corretta prospettazione della problematica in esame:
- elemento determinante, ai fini della formazione del documento valutativo, è l’assenza di soluzione di continuità, con riferimento allo specifico periodo di fruizione di “terapie salvavita”, che se pari o superiore a 60 giorni continuativi, integrerebbe da solo motivo di “chiusura” del citato documento;
  - il menzionato periodo (*fruizione “terapie salvavita”*), potrebbe anche essere ricompreso nell’ambito di un più ampio periodo di assenza dal servizio dell’interessato, pari o superiore a 60 giorni continuativi, determinato dal concorso di plurime cause, quali infermità, ricovero, ecc., rilevando in questo caso, il complessivo periodo di assenza continuativa (*pari o superiore a 60 giorni – calcolato mediante cumulo*).
5. Conseguentemente, si ritiene di poter individuare per il caso di specie, tre differenti linee d’azione, alternativamente praticabili, come di seguito elencate:
- ipotesi di assenza per fruizione di “terapie salvavita” inferiore a 60 giorni: si procede al solo inserimento dei giorni di interesse nel Mod. E – Statino dei periodi non computabili ai fini della redazione della documentazione caratteristica, utilizzando la dicitura “terapie salvavita” (*acquisendo, ovviamente, idonea documentazione probante*). Il Mod. E dovrà essere redatto obbligatoriamente, in caso di “chiusura” del documento valutativo, per uno dei previsti motivi;
  - caso di assenza continuativa per fruizione di “terapie salvavita” pari o superiori a 60 giorni: si procede alla chiusura della documentazione caratteristica all’ultimo giorno di servizio effettivamente prestato, con la motivazione “fine servizio del giudicando”, redigendo poi all’atto del rientro in servizio un Mod. C, che copra tutto il periodo nel quale l’interessato non ha prestato alcun servizio, in quanto sottoposto a “terapie salvavita” (*così da garantire comunque la necessaria continuità cronologica*);
  - fattispecie di “chiusura” della documentazione caratteristica, per complessiva assenza dal servizio per un periodo di tempo pari o superiore a 60 giorni continuativi (*nell’ambito del quale concorrono differenti motivi, come esplicitato al precedente punto 3., ultimo alinea*): il “modus procedendi” sarà del tutto analogo a quello di cui alla precedente alinea (*avendo magari cura di esplicitare nel Mod. C, le singole motivazioni sottese ai periodi di assenza, in un’ottica di maggiore tutela del valutando*).
6. Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario al riguardo.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Gen. B. Lorenzo SANTELLA